



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

OGGETTO: Interpello ai sensi dell'articolo 3-*septies* del D.Lgs. n.152/2006 – Chiarimenti in materia di operazioni di miscelazione di rifiuti in deroga autorizzabili ai sensi dell'art. 187, comma 2, D.Lgs. n.152/2006.

QUESITO

Con istanza di interpello ex art. 3-*septies* del D.Lgs. n.152/2006 la Confindustria ha richiesto di conoscere se, in relazione alle operazioni di miscelazione di rifiuti in deroga autorizzabili ai sensi dell'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, sia compatibile con detta disposizione normativa una prassi operativa generale che preveda quanto segue:

- a) i rifiuti oggetto di miscelazione devono essere conferibili singolarmente all'impianto finale;
- b) la miscela che contiene almeno un rifiuto pericoloso è anch'essa classificata come rifiuto pericoloso, indipendente dal fatto che gli inquinanti, per effetto della diluizione, siano o meno scesi sotto le soglie di pericolo (i.e. come un rifiuto pericoloso assoluto);
- c) alla miscela che contiene rifiuti pericolosi vengono attribuite le classi di pericolo proprie dei rifiuti pericolosi che la compongono (cd. "HP" tecniche o "HP" amministrative);
- d) la miscela così composta può essere conferita solo all'impianto di trattamento finale e non può quindi subire ulteriori passaggi per altri impianti di stoccaggio o autorizzati a loro volta alla miscelazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

- Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;
- Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Al fine di definire la compatibilità della prassi normativa proposta con la normativa vigente, alla luce dell'istruttoria tecnica condotta e, in particolare, del parere di ISPRA, richiesto con nota prot. n. 4748 del 11 gennaio 2024 e fornito con nota prot 22746 del 7 febbraio 2024, è emerso quanto segue.

L'articolo 187 del D.Lgs. n.152/2006 pone il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo nonché di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Tra le operazioni di miscelazione rientra, ai sensi del medesimo articolo, anche la diluizione. Lo stesso articolo stabilisce che,

in deroga alle suddette disposizioni, la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolo, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs. n.152/2006 a condizione che:

“a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn)”.

Il comma 5-ter dell'articolo 184 del D.Lgs. n.152/2006 prescrive quanto segue: *“la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto”*. Tale disposizione sembra, quindi, indicare che la miscelazione non deve determinare una riduzione del contenuto di sostanze pericolose al di sotto dei limiti previsti dalla normativa sulla classificazione, ossia dei limiti individuati dall'allegato I alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 per l'attribuzione di una o più caratteristiche di pericolo.

Anche il comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 36/2003 fa espresso divieto di ricorrere alla diluizione o alla miscelazione di rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica.

Il documento *“Reference Document on best available techniques for the waste treatments industries”* (ottobre 2018), stabilisce il principio secondo il quale la miscelazione deve essere funzionale alle esigenze del successivo trattamento cui è destinato il rifiuto e non deve essere un metodo volto a facilitare l'accettazione dei rifiuti e, inoltre, deve garantire un flusso omogeneo e stabile di rifiuti da sottoporre a trattamento. Il *Bref WT Document* individua poi allo specifico paragrafo *“Blending and mixing”* (paragrafo 2.1.4) i seguenti principi generali, da tradurre in procedure autorizzative e criteri operativi come di seguito:

· deve essere evitata la miscelazione tra loro di sostanze che possono dare origine ad una forte reazione (sviluppo di calore, fuoco, formazione di gas) o di sostanze esplosive [...] devono, pertanto, essere evitati rischi per la salute umana e per l'ambiente. Per ciascuna tipologia di rifiuto e per qualsiasi scopo dovranno essere effettuati, preliminarmente a qualunque operazione di miscelazione (sia di rifiuti liquidi che di rifiuti solidi), opportuni test di compatibilità; (sezione 2.3.2.8).

Deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (sezione 2.3.2.5).

La miscelazione di rifiuti deve essere evitata qualora la stessa comporti l'applicazione di un successivo trattamento avente un livello qualitativo inferiore rispetto al migliore livello di trattamento che potrebbe essere garantito per i rifiuti non miscelati. Inoltre, la miscelazione non deve ridurre il livello di trattamento del rifiuto, né condurre ad un trattamento non ambientalmente corretto. A titolo esemplificativo, se lo standard minimo per il trattamento di un determinato flusso di rifiuti è rappresentato dal recupero (ovvero qualora i rifiuti possano essere oggettivamente avviati a recupero) la miscelazione degli stessi con altri rifiuti, al fine di renderne attuabile lo smaltimento, non è da ritenersi accettabile. Ad esempio, non è consentita la miscelazione di rifiuti liquidi o di rifiuti sanitari con altri rifiuti solo al fine di renderne attuabile lo smaltimento in discarica. Analogamente la miscelazione di un rifiuto contenente uno o più inquinanti organici persistenti (POP, Persistent Organic Pollutants) con altri rifiuti, finalizzata a ridurre la concentrazione dei POP non può essere consentita, in quanto da ritenersi non ambientalmente accettabile.

La miscelazione di rifiuti non deve comportare la diffusione indesiderata di sostanze pericolose nell'ambiente. [...] I potenziali impatti negativi del trattamento dovrebbero, quindi, essere sempre attentamente confrontati con gli effetti sull'ambiente potenzialmente associati a procedure gestionali di altro tipo [...].

Nel medesimo paragrafo è anche riportato che alcuni tipi di rifiuti richiedono una miscelazione preventiva prima del trattamento, in quanto, ad esempio, la concentrazione dei costituenti dei rifiuti può variare

considerevolmente a causa delle differenze nei rifiuti in ingresso. Ciò, secondo quanto indicato dal documento, si verifica nella maggior parte degli impianti commerciali di trattamento.

La miscelazione, può consentire di controllare tali variazioni entro un intervallo che non ridurrà le prestazioni dei successivi processi di trattamento. Il *Bref* sottolinea che questo aspetto non deve essere confuso con la diluizione, vale a dire che la miscelazione è un processo eseguito per garantire un “*feedstock*” omogeneo e stabile e non deve avere lo scopo di facilitare la successiva accettazione dei rifiuti. In ogni caso, come espressamente riportato nel citato paragrafo 2.1.4, il documento non ha lo scopo di fornire elaborazioni delle disposizioni vigenti in materia, come quelle contenute nella direttiva 2008/98/CE e nella direttiva 1999/31/CE.

Si segnala che anche le Linee guida nazionali di cui al DM 29 gennaio 2007, sebbene non aggiornate al *Bref document* elaborato nel 2018 ma ancora vigenti, rappresentano un utile strumento di supporto ai fini di una corretta valutazione delle procedure di miscelazione.

L'operazione di miscelazione rappresenta, dunque, una fase estremamente delicata che richiede una caratterizzazione preliminare particolarmente accorta. È peraltro necessario che tale operazione sia effettuata senza comportare un aumento dei rischi per la salute e per l'ambiente che potrebbero, ad esempio, derivare dall'innescarsi di reazioni impreviste.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3- *septies* del D.Lgs. n.152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.